



ASSOCIAZIONE MACRAMÉ

STATUTO

DENOMINAZIONE

Articolo 1

È costituita, ai sensi della legge 383/2000, l'Associazione denominata "Macramè"

SEDE

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Via Mazzini 119, 16031 Bogliasco (Genova).

SCOPO

Articolo 3

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fine di lucro ed ha come scopo la promozione, in Italia e all'estero, di progetti e interventi in campo educativo, assistenziale e culturale tra cui:

- l'assistenza a portatori di handicap in ambito scolastico nonché ogni attività correlata atta a favorirne 1 l'integrazione;
- il recupero e il reinserimento di portatori di handicap ed altri soggetti deboli o in condizione di disagio, l'integrazione dei medesimi nel tessuto sociale, economico e lavorativo locale;
- il servizio di trasporto e accompagnamento di disabili, anziani e soggetti non autosufficienti;
- l'assistenza e l'aiuto domiciliare a persone anziane o con problemi di autonomia di qualunque tipo;
- la gestione di affidi educativi per minori in condizioni di disagio;
- il servizio di consulenza psicopedagogica;
- la formazione e l'aggiornamento nel campo delle scienze dell'educazione e in quello assistenziale di personale educativo, di insegnanti e genitori;
- la gestione di servizi e attività culturali e ricreative;
- l'attività di recupero e sostegno in ambito scolastico;
- l'organizzazione e la conduzione di attività sportive, ricreative e culturali anche su richiesta di enti pubblici e privati;
- ogni altro tipo di attività e iniziativa attinente all'ambito formativo, professionale ed assistenziale.

Articolo 4

L'Associazione si intende costituita ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n.° 460 e nel rispetto dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Ogni carica ricoperta e ogni incarico svolto da eletti sono a titolo gratuito, con il rimborso delle spese sostenute.

ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

Articolo 5

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può:

- possedere e/o gestire locali, impianti e strutture educative, riabilitative e ricreative in genere, solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- stipulare accordi con altre associazioni e terzi in genere;
- richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività;
- collaborare ed aderire con altri enti, associazioni, enti pubblici e privati, società ed organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali. Essa deve tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo politico e amministrativo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

SOCI

Articolo 6

L'Associazione è offerta a tutti coloro (persone fisiche e/o giuridiche) che, interessati alle finalità di cui al precedente art. 3 ed alle attività di cui al precedente art. 5, ne condividano lo spirito e gli ideali e siano in grado di concorrere alla loro concreta realizzazione nell'interesse comune dell'Associazione stessa.

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne facciano domanda al Comitato Direttivo aderendo al presente Statuto, versando la quota di iscrizione e la quota associativa che non può essere trasmessa ad altri ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

La durata della qualifica di socio è annuale, dal 1 Settembre al 31 Agosto di ogni anno. Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

2

Articolo 7

I soci si suddividono in:

- Soci fondatori: si tratta di coloro che hanno costituito l'associazione. Versano regolarmente la quota associativa annuale e sono dispensati unicamente dal versamento della quota di iscrizione.
- Soci ordinari: sono coloro che, dopo aver formulato richiesta scritta e avuto parere favorevole dall'organo amministrativo, versano le relative quote di iscrizione e associativa.
- Soci sostenitori: sono coloro che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione dell'Associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni e servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che essa promuove. Qualora la qualifica di socio sostenitore fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria di soci.

Articolo 8

L'appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente Statuto attribuisce:

- il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
- il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
- il diritto di voto per le modificazioni dello Statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo.
- Il diritto di essere eletti negli organi sociali.

Il tutto senza limitazione alcuna.

Articolo 9

Per l'ammissione a socio ordinario dell'Associazione occorre presentare apposita domanda, redatta per iscritto, indirizzata al Comitato Direttivo. Le domande di iscrizione in qualità di socio sostenitore devono essere presentate, per iscritto, direttamente al Presidente dell'Associazione.

Le domanda di ammissione sono esaminate, ed eventualmente accolte, dal Comitato Direttivo a maggioranza dei membri in carica. Il Comitato Direttivo può respingere le domande senza essere tenuto a renderne note le ragioni. Tutti gli associati sono obbligati a versare le quote associative e le somme aggiuntive, così come deliberate.

Articolo 10

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- mancato rinnovo della domanda di ammissione a socio o mancato pagamento della quota associativa entro i termini fissati dal Comitato Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della domanda di ammissione a socio da parte del Comitato Direttivo;
- espulsione: qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto. Tale decisione è eventualmente assunta per delibera dal Comitato Direttivo presa a maggioranza dei membri in carica;

Ogni socio è sempre libero di recedere dall'Associazione comunicando, per iscritto, la propria volontà al Comitato Direttivo, nella persona del Presidente.

Al socio decaduto, escluso o recesso, non spetta il rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso, sia di eventuali periodi precedenti.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

3

Articolo 11

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea generale degli associati, il Comitato Direttivo, il Presidente.

ASSEMBLEE

Articolo 12

L'Assemblea generale è costituita dai soci, appartenenti a tutte le categorie individuate dall'art. 7, i quali hanno i medesimi poteri di intervento e di voto. Essi hanno diritto di partecipazione all'assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria.

Articolo 13

I soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Comitato Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 31 Gennaio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

L'Assemblea ordinaria è convocata inoltre ogni qual volta ne faccia domanda almeno un terzo dei soci con diritto di voto, presentando uno schema di ordine del giorno.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e non necessita di quorum costitutivi. L'assemblea elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, i membri del Comitato Direttivo. Essa delibera inoltre sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Comitato Direttivo, nonché sugli indirizzi generali dell'Associazione

Articolo 14

L'assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche al presente Statuto. Essa è convocata dal Presidente o dal Comitato Direttivo quando lo ritengano opportuno, oppure quando ne faccia domanda almeno un terzo dei soci con diritto di voto. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari al 51% degli associati iscritti, alla data della delibera, nell'apposito libro degli associati, in prima convocazione, e al 25% in seconda convocazione. La seconda convocazione è prevista solo per le deliberazioni in sede straordinaria.

In ogni Assemblea è ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto ad altro socio. Il massimo numero di deleghe conferibili ad ogni singolo socio ammonta a una.

Articolo 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o dal Vicepresidente. In assenza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ricorre il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 16

L'Associazione è amministrata da un Comitato direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci.

In caso di dimissioni, decadenza, esclusione, recesso o impedimento permanente di uno dei suoi membri, l'Assemblea ordinaria, alla prima riunione, provvede alla sostituzione.

Il Comitato direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il consuntivo ed il preventivo e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Articolo 17

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

In relazione al fabbisogno finanziario a copertura delle attività associative, il Comitato Direttivo delibera l'importo delle quote associative annuali e delle eventuali somme aggiuntive, che potranno essere differenziate in ragione delle diverse categorie di soci ovvero delle diverse e maggiori attività associative a cui parteciperanno i soci stessi. L'importo deliberato delle quote è sottoposto alla approvazione e ratifica dell'assemblea. Il Comitato stabilisce inoltre, la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati e ai soggetti affiliati.

Esso procede pure alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone e approvandone i compiti.

La rappresentanza legale dell'Associazione presso i terzi e in giudizio spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Il Presidente e il Vicepresidente avranno poteri di firma in maniera disgiunta sui conti correnti dell'Associazione.

FONDO E FINANZIAMENTI

Articolo 18

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dai versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative annuali, nonché delle eventuali somme aggiuntive, secondo quanto disposto annualmente dal Comitato direttivo;
- dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- da eventuali elargizioni;
- da eventuali contributi, sottoscrizioni, lasciti di enti pubblici e privati.

Articolo 19

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, e dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Comitato Direttivo riterrà più opportuno, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 20

La gestione del patrimonio è affidata al Comitato Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico – finanziario sono fissati rispettivamente al 1 Gennaio e al 31 Dicembre di ogni anno.

5

DURATA

Articolo 21

La durata dell'Associazione è prevista fino al 31/12/2050, ma potrà essere prorogata dall'Assemblea riunita in sede straordinaria, ovvero posta in liquidazione anticipatamente per l'impossibilità di perseguire le finalità di cui all'art.3 e le attività di cui all'art. 5 del presente Statuto.

SCIoglimento

Articolo 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea a maggioranza assoluta, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Comitato Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell'Associazione.

In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n°. 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci.

CONTROVERSIE

Articolo 23

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzioni di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri rituali, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Genova.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro rituale da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Genova che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di Presidente del Collegio.

RINVIO

Articolo 24

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Bogliasco, Lunedì 1 Dicembre 2014

Il Presidente
Marialaura Macolino

Il Vicepresidente
Francesca Bandini